

11.3.2003

Relazione al provvedimento di attuazione delle direttive 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999, che stabilisce norme minime per la protezione delle galline ovaiole e della direttiva 2002/4/CE della Commissione del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline di cui alla direttiva 1999/74 .

Lo schema di provvedimento in oggetto, è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 2002, n. 180, che prevede di dare attuazione alle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CEE, mediante utilizzo del decreto legislativo, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), uniformandosi ai principi di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 39 del 2002.

Lo schema di provvedimento in oggetto consta di n. 8 articoli e n. 5 allegati. Si è scelto di riprodurre quali allegati , B, C e D una parte dispositiva della direttiva (rispettivamente, Capo I, Capo II e Capo III) avente contenuto essenzialmente tecnico. Tanto al fine di non appesantire il testo del provvedimento e di poter più agevolmente apportare le modifiche richieste in sede comunitaria. L' allegato A corrisponde all' unico allegato della direttiva 1999/74/CE, mentre l' allegato E a quello della direttiva 2002 /4/CE.

Articolo 1: indica le definizioni (*comma 1*) e l'ambito di applicazione (*comma 2*). Rispetto a quelle della direttiva da trasporre, le definizioni sono state integrate con l'aggiunta di quelle di proprietario o detentore, autorità competente, gabbia e sistema a batteria, a fini di chiarezza e completezza e per evitare l'utilizzo della tecnica di rinvio (in particolare al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 e al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 233, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti e l'attuazione della direttiva 86/113/CEE che stabilisce norme minime per la protezione delle galline ovaiole) e, da ultimo, contiene l'individuazione di due tipologie di stabilimenti di allevamento di galline ovaiole, escluse dal campo di applicazione delle norme del provvedimento in oggetto (*comma 3*), alle quali si applicano le disposizioni generali sulla protezione degli animali negli allevamenti, contenute nel citato decreto legislativo. 26 marzo 2001, n. 146.

Articolo 2: individua, mediante rinvio al contenuto degli allegati, gli obblighi che il proprietario o custode di galline ovaiole devono rispettare .

Articolo 3: fissa il divieto di costruire o mettere in funzione, dalla data di entrata in vigore del provvedimento, gabbie di cui all'allegato C, punto 1 e quello di utilizzare le medesime gabbie dal 1 gennaio 2012.

Articolo 4: dispone l'obbligo, a carico di colui che intende avviare uno stabilimento di allevamento di galline ovaiole, di chiedere, prima dell'inizio dell'attività, la registrazione dell'allevamento ai Servizi veterinari della ASL, i quali rilasciano un numero distintivo, in conformità all'allegato E .Per gli stabilimenti di allevamento già in attività è previsto l'obbligo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di inviare alla ASL i dati, in conformità al comma 1.

OR

Articolo 5: dispone in ordine alle attività ispettive dei Servizi veterinari dell'ASL in materia di protezione delle galline ovaiole, nonché l'obbligo per gli stessi di trasmettere al Ministero della salute, per il tramite degli Assessori regionali competenti, le relative relazioni al fine di consentire a detta amministrazione la stesura di una relazione complessiva sulle ispezioni effettuate sul territorio nazionale, da presentare alla Commissione europea.

Articolo 6: prevede la possibilità per gli ispettori comunitari di procedere a verifiche in loco per accertare sia il generale rispetto della legislazione introdotta, che le modalità con le quali i Servizi veterinari effettuano le ispezioni (*comma 1*); il *comma 2* assicura agli ispettori comunitari l'assistenza delle Autorità nazionali nell'espletamento del loro incarico e pone a carico delle autorità sanitarie territoriali l'obbligo di vigilare sull'applicazione degli eventuali correttivi richiesti dagli ispettori in caso di riscontro di carenze.

Articolo 7: individua le disposizioni che si è ritenuto necessario sanzionare mediante irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie; in caso di recidiva, prevede la sospensione l'attività svolta, fermo restando comunque l'obbligo di assicurare il benessere della galline ovaiole, e, in caso di omissione della richiesta di registrazione dell'allevamento ex art.4, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la registrazione d'ufficio dell'allevamento .

Articolo 8: contiene le disposizioni finali che, da un lato, abrogano con decorrenza differita al 1° gennaio 2003 il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 233 concernente l'attuazione della direttiva 86/113/CEE che stabilisce norme minime per la protezione delle galline ovaiole (*comma 1*), e dall'altro, prevedono la possibilità di procedere a modifiche degli allegati al testo del presente d.lgs. mediante decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute (*comma 2*).

Allegati

La direttiva 1999/74/CE prevede solo un Allegato (l'Allegato A), mantenuto anche nel testo di attuazione con il medesimo riferimento, che contiene prescrizioni generali per il benessere delle galline ovaiole, in quanto tali applicabili indipendentemente dal sistema di allevamento utilizzato; in relazione a tale Allegato, si ritiene di dover evidenziare che il punto 8) dello stesso è stato espressamente inserito tra le ipotesi la cui violazione rileva sotto il profilo sanzionatorio ex art. 8 dello schema proposto.

Per ciò che concerne gli altri Allegati, ossia quelli contrassegnati nello schema proposto come Allegati B, C, D ed E il relativo contenuto, anch'esso tecnico, riguarda le prescrizioni specifiche da applicare ai sistemi di allevamento, rispettivamente detti, alternativi, in gabbie non modificate e in gabbie modificate e le prescrizioni per la registrazione. Per gli altri aspetti, si rinvia a quanto già evidenziato nella parte generale della presente relazione.

Dall'attuazione delle recepende direttive non derivano oneri a carico dello Stato e pertanto non si procede alla redazione della relazione tecnica.